



Spett.le

Carrara, 14/01/2025

DF/

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

È introdotta una **nuova disposizione sanzionatoria** in materia di cessioni intracomunitarie, che in pratica va a fissare un termine entro il quale effettuare l'operazione.

In premessa si ricordano i seguenti aspetti:

- I **requisiti costitutivi** della cessione intra UE sono:
 - a) onerosità dell'operazione, avente ad oggetto un bene mobile materiale;
 - b) acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene;
 - c) effettiva movimentazione del bene, con partenza dall'Italia ed arrivo in altro Paese UE;
 - d) status di operatore economico di ambedue le parti.
 - e) la comunicazione, da parte del cessionario al cedente italiano, del numero di identificazione IVA attribuito dall'altro Stato UE;
 - f) il riepilogo della cessione, da parte del cedente italiano, negli elenchi INTRASTAT del mese di riferimento, fatta comunque salva la possibilità di giustificare eventuali omissioni.
- **Con decorrenza dal 1° gennaio 2020** il legislatore dell'Unione Europea ha introdotto il nuovo art. 45-bis al Regolamento d'Esecuzione, articolato sulle fattispecie della cessione con trasporto a cura del cedente ovvero del cessionario, **prevedendo la tipologia dei documenti di prova necessari** per dimostrare il trasferimento della merce all'interno della UE (si veda ns circolare 2019 in merito).

Le modifiche in esame riguardano le **cessioni ex works**; il nuovo articolo 7 del Dlgs 471/1997 prevede infatti:

- l'applicazione della **sanzione del 50% del tributo** (iva applicabile)
- per chi effettua cessioni intra Ue non imponibili (articolo 41 del Dl 331/1193)
- qualora il bene sia trasportato in un altro Stato membro dal cessionario (o da terzi per suo conto) e non risulti pervenuto in tale Stato entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione non si applica se nei 30 giorni successivi viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura (ossia tramite emissione di nota di variazione in aumento della sola Iva), il versamento dell'imposta.

La norma allinea, di fatto, i termini delle cessioni intracomunitarie a quelle delle cd. esportazioni "indirette" di cui all'art. 8 lett. b) D.p.r. 633/72.

Con la risposta 236 del 29 novembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha precisato **che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate (in senso Iva) a partire dal 1° settembre 2024**; occorre pertanto fare riferimento alla data d'inizio del trasporto ovvero alla data dell'eventuale fattura anticipata.

Per le cessioni effettuate fino al 31 agosto non si è invece tenuti a monitorare il momento dell'arrivo dei beni a destinazione ai fini della regolarizzazione, restando fermo che va comunque provato l'avvenuto trasferimento fisico del bene nello Stato membro di destinazione al fine di garantirsi la spettanza del titolo di non imponibilità.

Alla luce di queste indicazioni si ritiene che:

- ❖ i 90 giorni vanno conteggiati a partire dalla consegna dei beni, assumendo quindi rilevanza il documento che attesta tale circostanza (per esempio, il documento di trasporto);
- ❖ il perfezionamento della cessione dovrebbe invece verificarsi alla data in cui il bene risulta "pervenuto" nello Stato membro di destinazione, non essendo sufficiente l'uscita dal territorio italiano;
- ❖ assume ruolo fondamentale **la dichiarazione di ricezione della merce da parte del cessionario**, documento utile anche al fine di azionare la presunzione legale di avvenuto trasferimento dei beni introdotta dal Regolamento di cui si è detto sopra.

* * * * *

Restiamo a completa disposizione e, con riserva di aggiornarvi con le novità eventuali, inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dott. Fabrizio Donnini